



COMUNE DI MELDOLA

PROVINCIA DI FORLI' CESENA

P.A.E.

PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE
Adeguamento ai sensi della L.R.17/91.

ALLEGATO B

Norme Tecniche di Attuazione

**REVISIONE 2 ELABORATO SOSTITUTIVO E
INTEGRATIVO IN SEGUITO ALLE
OSSERVAZIONI DEGLI ENTI**

OTTOBRE 2012

PROGETTISTA:
Dott. Geologo Giorgio Frassinetti
Viale Matteotti, 57
47016 - Predappio

**COMUNE DI MELDOLA
PROVINCIA DI FORLI'-CESENA**

**P.A.E.
PIANO DELLA ATTIVITA' ESTRATTIVE**

(ADEGUAMENTO AL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE DELLA
PROVINCIA DI FORLI'-CESENA - Approvato con delibera del Consiglio Provinciale
N° 12509/22 del 19.02.2004

**ALLEGATO B
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
ELABORATO SOSTITUTIVO ED INTEGRATIVO A SEGUITO DELLE
RICHIESTE DI INTEGRAZIONI**

INDICE

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI –

Art. 1 Finalità del Piano	pag. 3
Art. 2 Periodo di validità del Piano	pag. 3
Art. 3 Legislazione	pag. 3
Art. 4 Contenuti del P.A.E.	pag. 4
Art. 5 Elaborati costitutivi del Piano	pag. 5
Art. 6 Campo di applicazione	pag. 5
Art. 7 Modalità di attuazione	pag. 6
Art. 8 Autorizzazioni comunali	pag. 6
Art. 9 Durata delle autorizzazioni	pag. 7
Art.10 Domanda e documentazione da presentare all' atto della richiesta di autorizzazione	pag. 7
Art.11 Viabilità interna e collegamento delle cave alla rete viaria pubblica	pag. 12
Art.12 Convenzioni	pag. 12
Art.13 Procedure per il rilascio delle autorizzazioni	pag. 12
Art.14 Vigilanza e sanzioni	pag. 14
Art.15 Revoca delle autorizzazioni	pag. 15
Art.16 Ripristino e conferma destinazione di P.R.G.	pag. 15

TITOLO II°

- NORME PARTICOLARI -

Art.17 Norme per la conduzione delle attività estrattive	pag. 15
Art.18 Salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee	pag. 16
Art.19 Distanza da opere, impianti e proprietà pubblici e privati come da art. 104 del DPR 128/59	pag. 17
Art.20 Distanze dai confini di proprietà	pag. 17
Art.21 D deroghe ex art. 104 DPR 128/59	pag. 18
Art.22 Misuratori di falda	pag. 18
Art.23 Modalità di intervento e recupero delle aree zonizzate	pag. 18
Art.24 Salvaguardia zone boscate	pag. 19
Art.25 Impianti di lavorazione	pag. 19
Art.26 Disciplina di valutazione dell'impatto ambientale	pag. 20
Art.27 Importo della garanzia fidejussoria	pag. 21
Art.28 Norme transitorie e finali	pag. 21

TITOLO III°

- ZONIZZAZIONI E QUANTITATIVI ESTRAIBILI -

Art.29 Quantizzazioni dei materiali estraibili	pag. 21
Art.30 Quote derivanti da interventi non finalizzati all'attività estrattiva	pag. 22

TITOLO IV°

- NORMATIVA DI ATTUAZIONE DEL PAE RELATIVA AD ACCORDI CON I PRIVATI -

Art.31 Natura degli accordi	pag. 22
Art.32 Partecipanti agli accordi	pag. 22
Art.33 Contenuto degli accordi	pag. 23
Art.34 Noma conclusiva	pag. 23

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI -

Art. 1 - Finalità del piano

Il presente piano, redatto conformemente ed in attuazione del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive della Provincia di Forlì - Cesena approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n° 12509/22 del 10.02.2004, disciplina le attività estrattive del Comune di Meldola nell'obiettivo di contemperare le esigenze produttive del settore con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di difesa del suolo e di tutela delle risorse idriche in un quadro di corretto utilizzo del territorio e di salvaguardia dei lavoratori e dei terzi.

Art. 2 - Periodo di validità del piano

Il presente Piano delle Attività Estrattive è valido per 10 anni a partire dalla data della sua approvazione salvo varianti o nuovi strumenti legittimamente approvati. Trascorso tale periodo ed in assenza di un nuovo piano la sua validità si intenderà prorogata per le aree non ancora esaurite o sistemate.

Art. 3 - Legislazione

L'attività estrattiva in materia di cave e torbiere e le altre attività ad essa connesse sono disciplinate da:

a – presenti norme;

b - Piano Regolatore del Comune di Meldola con Delibera C.C. n.131 del 20/12/02 cui il presente piano ne costituisce variante;

c - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato con deliberazione di G.R. n. 1595 del 31/07/2001, e successivamente riadottato ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 20/2000 con delibera del Consiglio Provinciale n. 53971/127 del 14.07.2005;

d - tutela delle zone di particolare interesse ambientale (Legge Galasso n. 431/1985 e successivo D.Lgs. n. 42 del 2004);

e - provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche: Legge n. 64 del 02/1974, D.M. del 23.07.1983 "Aggiornamento delle zone sismiche in Emilia-Romagna;

g - Disciplina delle attività estrattive: L.R. n. 17 del 18.07.1991, testo coordinato che tiene conto delle modifiche alle L.R. n. 42 del 23.11.92, L.R. n. 23 del 13.5.93, L.R. n. 45 del 20.12.93 e L.R. n. 6 del 30.12.95;

h - Disciplina delle Procedure di Valutazione dell'Impatto Ambientale: L.R. n. 35 del 16.11.2000 che modifica la L.R. n. 9 del 18.5.99;

i - Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) della Provincia di Forlì-Cesena approvato definitivamente con delibera del Consiglio Provinciale n. 12509/22 del 19.02.2004;

j - Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave: D.P.R. n. 128 del 09.04.1959;

k - Decreto Legislativo n° 624 del 25.11.1996 "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione;

l - Direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti applicabili in materia;

m - R.D. n. 3267 del 30.12.1923 in materia di Vincolo Idrogeologico e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4 – Contenuti del P.A.E.

Ai sensi del comma 2° dell'art. 7 della L.R. 17/91, il P.A.E. individua:

- a) Le aree, ulteriori rispetto ai poli individuati dal PIAE, da destinare ad attività estrattive, entro i limiti individuati dalla pianificazione infraregionale, le relative quantità estraibili, nonché la localizzazione degli impianti connessi;
 - b) Le modalità ed i criteri con cui verranno condotte le procedure di VIA o screening come da L.R. n. 9 del 18.5.99 e n. 35 del 16.11.2000;
 - c) Le destinazioni finali delle aree oggetto delle attività estrattive;
 - d) Le modalità di coltivazione delle cave e la sistemazione finale delle stesse anche con riguardo a quelle abbandonate e non sistemate;
 - e) Le modalità di gestione;
 - f) Le azioni per ridurre al minimo gli impatti ambientali prevedibili;
 - g) La classificazione e la normativa per gli impianti di lavorazione (art. 7 PIAE);
 - h) La quantità e le modalità attuative della quantità di ghiaia e sabbia non finalizzate all'attività estrattiva (art. 21 PIAE) come interventi di bonifica agronomica e realizzazione di invasi ad uso irriguo;
 - i) La quantificazione della disponibilità di materiale alternativo sostitutivo degli inerti tradizionali derivanti da recuperi e riciclaggi (art. 3 comma 9 PIAE);
 - j) La regolamentazione degli impianti di recupero del materiale inerte (art. 3 comma 10 PIAE).
- Il P.A.E., inoltre, all'interno delle presenti NTA determina:
- I contenuti della domanda di autorizzazione sia amministrativi che tecnici alla luce anche del regolamento provinciale approvato con delibera del C.P. n. 40088/125 del 14.09.1994 (art. 18 PIAE);
 - Le norme sulle zone boscate con riferimento alle specie vegetazionali autoctone protette (art. 26 PIAE);
 - Le norme sulla rete di deflusso (art. 27 PIAE);
 - Le norme per la sistemazione dei materiali di scarto (art. 28 PIAE);
 - Le norme per la pendenza delle scarpate e l'altezza dei fronti di scavo (art. 29 PIAE);
 - Le norme per la tutela delle acque sotterranee (art. 30 PIAE);
 - Le norme per i ritombamenti (art. 31 PIAE);
 - Le norme per la valutazione e mitigazione degli impatti ambientali (art. 33 PIAE).

Art. 5 - Elaborati costitutivi del piano

Il presente piano delle attività estrattive è costituito da:

ALLEGATO A: Relazione Geologica, tecnica e ambientale;

ALLEGATO B: Norme tecniche di attuazione

ALLEGATI C, D, E, F, G, H – Monografie Poli/Ambiti.

Per ogni Polo/Ambito estrattivo sono stati predisposti dei fascicoli monografici contenenti una relazione con le informazioni tecniche, ambientali e di previsione oltre alle seguenti cartografie:

Figura 1 - Inquadramento topografico (scala 1:5.000);

Figura 1a - Stato di fatto urbanistico delle zonizzazioni esteso ad un adeguato intorno

Figura 2 – Planimetria catastale (scala 1:2.000);

Figura 3 - Carta dell'uso attuale del suolo (scala 1:5.000);

Figura 4 - Carta geologica e geomorfologica con traccia delle sezioni(scala 1:5.000);

Figura 4bis - Sezioni geologiche;

Figura 4ter - Sezioni geologiche;

Figura 5 – Carta della zonizzazione estrattiva (scala 1:5.000)

Figura 6 - Carta dei vincoli (scala 1:5.000);

Figura 7 - Carta della sistemazione finale (scala 1:5.000);

Figura 8 – Carta delle Unità Minime di Intervento

Figura 9 - Individuazione degli impianti di prima lavorazione ai sensi dell'Art. 7 delle norme del PIAE (ove presenti)

ALLEGATO I: VALSAT

Sono parte integrante del Piano le seguenti tavole:

TAVOLA N° 1 – Inquadramento territoriale (scala 1:25.000);

TAVOLA N° 2 – Carta delle zone incompatibili – estratta dal PIAE (scala 1:25.000);

TAVOLA N° 3 – Carta della Zonizzazione estrattiva – Previsioni di PIAE (scala 1:25.000);

TAVOLA N° 4 A – Unità di Paesaggio – PTCP Provincia di Forlì-Cesena Tav 1 (scala 1:50.000);

TAVOLA N° 4 B – Zonizzazione paesistica – PTCP Provincia di Forlì-Cesena Tav 2 (scala 1:25.000);

TAVOLA N° 4 C – Carta forestale e dell'Uso del suolo – PTCP Provincia di Forlì-Cesena Tav 3 (scala 1:25.000);

TAVOLA N° 4 D – Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale – PTCP Provincia di Forlì-Cesena Tav 4 (scala 1:25.000);

TAVOLA N° 4 E – Schema di assetto territoriale – PTCP Provincia di Forlì-Cesena Tav 5 (scala 1:25.000);

Art. 6 - Campo di applicazione

Le presenti norme disciplinano le attività estrattive, gli impianti di lavorazione e le attrezzature ad essi connesse.

Per attività estrattive si intendono le modificazioni dello stato fisico del suolo tese a estrarre, commercializzare e/o utilizzare come materiali di cava i materiali di cui al III° comma dell'art. 2 del R.D. n°1443 del 9.7.1927.

Per impianti di lavorazione s'intendono:

- gli impianti di trattamento atti alla frantumazione, macinazione, vagliatura, classificazione lavaggio e insilaggio dei materiali litoidi nonché quelli relativi alla selezione e successive operazioni di trasformazione di inerti di varie nature (es. macerie) e taglio di materiali litoidi;
- gli impianti di stagionatura e stoccaggio, accumulo, caricamento e successive operazioni di lavorazioni (fornaci) di materiali argillosi;
- gli impianti per il recupero del materiale inerte proveniente da scavi o demolizioni.

Per attrezzature di servizio s'intendono i manufatti adibiti al ricovero dei mezzi impiegati, al deposito dei materiali e ai servizi del personale addetto.

Art. 7 - Modalità di attuazione

Il piano delle attività estrattive si attua con la individuazione di aree specifiche di intervento le quali vengono distinte a seconda delle loro caratteristiche e della entità e qualità delle risorse estraibili in:

a) Poli estrattivi: aree per attività estrattive di importanza sovracomunale che possono essere suddivisi in ambiti estrattivi;

b) Ambiti estrattivi comunali: aree per attività estrattive di importanza locale. Ogni ambito estrattivo può essere suddiviso in U.M.I. (Unità Minima d'Intervento) di cui al successivo punto. In tal caso sono dettate, all'interno della scheda d'intervento di ogni ambito estrattivo, le linee guida finalizzate a raccordare fra loro i diversi progetti. Qualora per l'ambito estrattivo non sia prevista la suddivisione in U.M.I., si intende che lo stesso è costituito da un'unica unità funzionale ed ogni progetto dovrà riguardare l'intera area zonizzata;

c) U.M.I. (Unità Minima d'Intervento): porzioni minime in cui, sulla base delle condizioni ambientali e morfologiche dell'area, può essere suddiviso un ambito estrattivo. Con l'U.M.I. vengono anche indicati gli stralci funzionali minimi dell'ambito estrattivo, definendo per ciascuno di questi modalità e tempi di attuazione.

Il Piano di coltivazione e di sistemazione finale a corredo della richiesta autorizzazione potrà riguardare una o più U.M.I. all'interno dell'ambito estrattivo e rispettare le disposizioni contenute nella scheda d'intervento dell'ambito. Ad una richiesta corrisponderà il rilascio di un provvedimento autorizzativo indipendentemente dalle U.M.I. comprese nel progetto.

Sia per i Poli che per gli Ambiti l'attività estrattiva è consentita previa autorizzazione convenzionata approvata dall'Amministrazione Comunale, previo parere della Commissione Infraregionale per le Attività Estrattive, secondo quanto disposto dall'art. 11 della Legge regionale n°17 del 1991. Gli Ambiti sono oggetto di procedura preliminare di verifica (screening) e così pure i Poli che, se superano i 500.000 mc/anno di materiale estratto o per aree superiori a 20 ha, sono oggetto di procedura di VIA (L.R. n° 35 del 16.11.2000);

Art. 8 - Autorizzazioni Comunali

L'esercizio delle attività estrattive viene regolato da autorizzazioni che, fatti salvi eventuali diritti di terzi, vengono rilasciate dal Comune conformemente a quanto previsto dall'art.11 della Legge Regionale n°17 del 1991 e a seguito della conclusione della procedura di screening o VIA. Dette autorizzazioni sono personali e sono condizionate dal documentato

possesso dei necessari requisiti imprenditoriali, tecnici ed organizzativi da parte del richiedente. Ogni mutamento del soggetto è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione. Le autorizzazioni vengono rilasciate, ove il progetto di coltivazione e la documentazione necessaria siano conformi alle previsioni del presente Piano, su domanda dell'interessato.

Detta domanda dovrà essere trasmessa al Comune corredata della documentazione di carattere amministrativo e tecnico previste nel successivo art.10.

Ogni onere derivante dal reperimento e dalla elaborazione dei dati necessari alla corretta applicazione delle presenti norme è a carico del richiedente l'autorizzazione così come ogni altra spesa per registrazioni di atti, stipule o altro, necessaria per giungere al definitivo rilascio dell'autorizzazione medesima.

Se dagli studi presentati o da elementi conoscitivi sopraggiunti emergessero in una o più aree individuate nel presente P.A.E. situazioni di particolare pericolosità da rendere assolutamente sconsigliabili interventi di estrazione, le richieste avanzate potranno non essere accolte. In tali casi i relativi provvedimenti di diniego, motivati, saranno notificati agli interessati.

L'autorizzazione determina:

- il tipo e la quantità di materiali di cava di cui è consentita la coltivazione con riferimento ai singoli anni di durata dell'autorizzazione stessa;
- l'estensione e la profondità massima consentite, riferite a specifici punti fissi di misurazione;
- le modalità di sistemazione finale delle aree;
- la data di scadenza;
- ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva, anche a salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale, idrogeologica nonché igienica e della salute e sicurezza dei lavoratori e dei terzi.

Qualora l'attività estrattiva debba svolgersi in zone soggette a tutela particolare, l'autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle autorità preposte a tutela. Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite dall'art. 14 della L.R. 17/91.

Art. 9 - Durata delle autorizzazioni

La durata delle autorizzazioni che verranno rilasciate dal Comune sarà regolata come da prescrizioni dell'art. 15 della Legge Regionale n°17 del 1991.

Qualsiasi variante al piano di coltivazione convenzionato ed al relativo progetto di sistemazione agro-geo-pedologica sarà soggetta a nuova autorizzazione del Comune previo parere degli organi competenti, ove non si tratti di semplice variazione dei tempi di coltivazione.

In tal caso l'autorizzazione sarà rilasciata, previa stipula di nuova convenzione, procedendo a nuova istruttoria completa della pratica, sentita anche la Commissione Infraregionale per le Attività Estrattive (v. art. 14 delle presenti N.T.A.).

Art. 10 - Domanda e documentazione da presentare all'atto della richiesta di autorizzazione

La domanda di rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività estrattive, oppure compilata utilizzando l'apposita cartellina predisposta dall'Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, sulla quale andrà apposta la relativa marca da bollo, dovrà essere indirizzata al Sindaco completa della prevista documentazione amministrativa e tecnica, il tutto in conformità alle prescrizioni dell'art. 13 della L.R. n°17 del 1991, alla L.R. n° 9 del 18.5.99 e successive modifiche "Disciplina delle procedure di valutazione dell'Impatto Ambientale", alle presenti

N.T.A. nonchè alle vigenti normative in materia. In particolare la domanda dovrà specificare il titolo conferente il diritto all'uso dell'area, i confinanti, il direttore dei lavori, le particelle catastali interessate, le relative superfici, i volumi movimentati (complessivi ed annuali), le profondità che verranno raggiunte, l'elencazione degli allegati tecnici ed amministrativi e quant'altro indicato nell'allegato facsimile.

La domanda dovrà essere sottoscritta a norma di legge.

In particolare, gli atti amministrativi da allegare saranno costituiti da:

- a) titolo conferente la disponibilità dei terreni;
- b) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o, per le società, certificato della Cancelleria del Tribunale dal quale risultino la ragione sociale, la sede e l'indicazione del legale rappresentante;
- c) estratti di mappa catastale e partita catastale dell'area interessata;
- d) designazione del Direttore Responsabile ai sensi del D.P.R. n°128 del 1959;
- e) provvedimenti/nulla-osta per aree soggette a particolari vincoli (es.: vincolo idrogeologico);
- f) schede riepilogative, da trasmettere al Ministero dell'Ambiente a cura del Comune, in caso di attività in aree soggette a tutela ambientale e paesistica ai sensi del D.Lgs n. 42/2004;
- g) planimetria scala 1:2.000 indicante il perimetro dell'area di cava, i limiti individuati dal P.A.E., i confini di proprietà ed il nominativo delle ditte confinanti;
- h) corografia (sc. 1:5.000 e 1:25.000) della zona, ove risulti l'ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del territorio limitrofo con evidenziati gli eventuali vincoli esistenti.

Gli atti tecnici da allegare saranno costituiti da:

- i) cartografia di progetto redatta su rilievo topografico con localizzazione dei termini lapidei;
- l) relazione tecnica
- m) rapporto sulle caratteristiche ambientali comprendente un'esauriente documentazione fotografica;
- n) relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, giacimentologiche e idrogeologiche dell'area di intervento con relative carte tematiche;
- o) relazione geotecnica e geomeccanica;
- p) relazione sull'uso attuale del suolo, sulla vegetazione e sugli effetti dell'intervento sull'assetto vegetazionale con verifica relativa alle specie autoctone;
- q) descrizione e localizzazione degli impianti di trasformazione;
- r) programma economico finanziario;
- s) piano di coltivazione della cava completo delle parti relative alla viabilità di cantiere, a quella di collegamento della cava con la rete stradale pubblica, alle attrezzature di servizio ed agli eventuali impianti di lavorazione da installare.;
- t) progetto di sistemazione durante ed al termine dell'attività estrattiva, con computo metrico di tutte le opere di sistemazione previste;
- u) proposta di convenzione conforme allo schema allegato;
- v) ulteriore eventuale documentazione tesa a chiarire particolari situazioni.
- w) relazione sui rischi per la sicurezza e la salute dei terzi e le misure di prevenzione adottate;
- x) relazione sui rischi specifici per la sicurezza e la salute dei lavoratori e sulle misure di prevenzione previste, considerando anche, per quanto applicabili, i contenuti di cui agli articoli 6 e 10 del D.Lgs 624/96 (Documento di Sicurezza e Salute - DSS), la viabilità interna, gli apprestamenti igienico sanitari e di riposo, la sistemazione dei luoghi di lavoro, il soccorso ai lavoratori isolati, l'esposizione al rumore, la presenza di più ditte;

y) procedura di verifica (screening e/o VIA) ai sensi dell'art. 4 della L.R. 9/99 e successiva L.R. n° 35 del 16.11.2000.

z) documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della legge 447/95, elaborata da tecnici competenti e redatta in conformità ai criteri della DGR 673/04 e con la zonizzazione acustica comunale.

a') documentazione inerente la gestione dei rifiuti dell'attività estrattiva redatta in conformità a quanto richiesto dal D.Lgs. 117/2008.

Si precisano di seguito contenuti e modalità di formazione dei summenzionati atti tecnici:

i) Cartografia di progetto redatta su rilievo topografico con localizzazione dei termini lapidei:

1) rilievo.

Il rilievo topografico dovrà essere realizzato secondo le seguenti prescrizioni:

- *Rilievo dell'intero perimetro dell'area di cava.*
- *Rilievo dei confini di proprietà dove questi sono posti ad una distanza inferiore a 100 mt. dal perimetro dell'area di cava.*
- *Rilievo di tutte le opere ed impianti pubblici e privati esistenti all'interno dell'area di cava all'esterno per una fascia di almeno 100 mt.*
- *Rilievo di tutti i punti caratteristici del terreno, estendendolo oltre il perimetro di cava per una fascia sufficientemente estesa atta a descrivere la situazione idrogeomorfologica del territorio in esame, con particolare riferimento ai corpi idrici superficiali, compreso il reticolo dei fossi.*
- *Appoggio del rilievo ad almeno tre punti fiduciali istituiti dall'U.T.E. in modo che l'intera area di cava sia inserita all'interno del triangolo fiduciale. Nel caso non sia possibile inserire l'intera area entro il triangolo fiduciale questa potrà debordare in misura inferiore al 30% dell'area complessiva di cava.*
- *La tolleranza per tutti gli angoli e le misure dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla circolare catastale n. 2 del 1988: precisione angolare di almeno 20 cc. E misurazione della distanza con s.q.m. non superiore a più o meno $(0.5+0.5xD)$ cm, dove D rappresenta la distanza espressa in chilometri.*

2) elaborazioni.

- *Tutti i punti battuti avranno numerazione diversa e progressiva.*
- *Tutti i punti battuti dovranno essere riferiti a un sistema locale di coordinate cartesiane.*
- *Tutti i punti dovranno essere quotati altimetricamente, riferendo tutte le quote a uno dei punti fiduciali rilevati oppure ad un punto stabile di riferimento rilevato come sopra; il punto preso come quota dovrà essere descritto (es. quota del marciapiede spigolo di fabbricato,)* nello schema del rilievo e dello stesso dovrà essere allegata una fotografia.
- *La quota del suddetto punto dovrà essere riferita alla quota del livello del mare e potrà essere desunta dal C.T.R. o altra mappa in possesso.*
- *Tutti i valori risultanti dalle varie elaborazioni non dovranno essere compensati in alcun modo.*

3) cartografia di progetto.

- *Planimetria Catastale con indicazione del perimetro dell'area di cava.*
- *Schema del rilievo con indicazione dei punti fiduciali utilizzati, delle stazioni e del perimetro dell'area di cava.*
- *Copia delle schede catastali dei punti fiduciali utilizzati.*
- *Libretto con riportato coordinate e quota altimetrica di tutti i punti battuti.*
- *Piano quotato dell'intera area rilevata con indicazione dei punti battuti, relativo numero, quota altimetrica, tracce di sezione, termini, e di quant'altro richiesto nel rilievo. In modo*

particolare dovrà essere evidenziato il perimetro dell'area di cava. L'elaborato prodotto dovrà essere in scala non superiore a 1:500.

- Curve di livello dello stato attuale calcolate e disegnate sulla scorta del piano quotato, con equidistanza rapportata alla natura del terreno.

Per terreni pianeggianti equidistanza non superiore a ml. 0.50.

Per terreni leggermente inclinati equidistanza non superiore a ml. 2.00.

Per terreni sensibilmente inclinati equidistanza non superiore a ml. 5.00.

In tale elaborato va indicato il perimetro di cava, i termini lapidei e le tracce di sezione.

L'elaborato dovrà essere prodotto nella stessa scala del piano quotato.

- curve di livello dello stato finale di sistemazione eseguito con le stesse modalità dello stato attuale.

- sezioni longitudinali e trasversali eseguite in congruo numero con scala di rapporto uguale in entrambe gli assi non superiore a 1:200, in testa delle quali dovranno essere posti i termini lapidei.

Nelle stesse dovranno essere disegnati e quotati planimetricamente e altimetricamente:

- il profilo dello stato attuale;

- il profilo di escavazione;

- il profilo di ripristino;

- il livello falda nel periodo di massimo ravvenamento;

- il posizionamento dei termini;

4) termini lapidei.

- L'intero perimetro di cava dovrà essere segnalato con termini. Inoltre dovranno essere apposti termini sulle testate di tutte le sezioni di coltivazione e di ripristino

- Tali termini dovranno essere realizzati in calcestruzzo o in ferro, verniciati a bande bianche e rosse, con diametro di almeno cm. 30 sporgenti fuori terra per almeno cm. 150 e cementati al suolo; su ognuno dovrà essere riportato in modo chiaro e indelebile un diverso numero progressivo di identificazione tramite tabella.

l) Relazione tecnica:

- dovrà contenere dati relativi alla durata dell'attività, alla produzione media annua prevista, alle unità lavorative impegnate, alla descrizione della complessiva organizzazione del lavoro con specificazione dei sistemi e dei macchinari che si intendono impiegare per l'estrazione e per la lavorazione dei materiali estratti, all'impiego dei materiali estratti.

m) Rapporto sulle caratteristiche ambientali comprendente:

- la descrizione del contesto ambientale in cui s'inserisce l'attività proposta, corredato da documentazione fotografica d'insieme e di dettaglio dell'area d'intervento (con l'indicazione in planimetria dei punti di ripresa delle foto);

- l'illustrazione della natura e dell'estensione dei vincoli gravanti sull'area di intervento e sul circostante territorio con particolare riguardo a quelli paesistici (allegando stralci della normativa e degli elaborati grafici dei piani territoriali generali e di settore vigenti, pertinenti l'attività e l'area in esame) e l'accertamento della congruenza dell'intervento rispetto alle previsioni e alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale generale e paesistica operanti nell'area in esame;

- l'evidenziazione dell'eventuale presenza nel sito o in prossimità di esso di emergenze naturali (geologiche, geo-morfologiche, idro-geologiche, paleontologiche, florovegetazionali, faunistiche, paesaggistiche) e storico-archeologiche;

n) Relazione sulle caratteristiche geologiche, geo-morfologiche, giacimentologiche e idro-geologiche dell'area d'intervento con relative carte tematiche. In particolare, lo studio geologico, geo-morfologico deve essere finalizzato ad illustrare:

- la situazione litostratigrafica locale con definizione dell'origine e della natura dei litotipi riconosciuti;
- i lineamenti geo-morfologici della zona nonché gli eventuali processi morfologici ed i dissesti in atto o potenziali;
- i caratteri geostutturali delle formazioni-tipo (stratificazione, discontinuità);
- lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea;

Lo studio idrogeologico sarà mirato ad individuare:

- la presenza e caratteristiche del flusso idrico sotterraneo;
- l'esistenza di pozzi e sorgenti;
- la presenza di falde idriche e loro regime (livello medio e massima escursione intorno al livello medio della superficie piezometrica nel corso dell'anno)
- la definizione di rapporti fiume-falda (direzione/i del flusso delle acque sotterranee), nel caso di cave ubicate in prossimità dei corsi d'acqua
- gli utilizzi, anche potenziali, delle acque sotterranee.

Per le cave di fondovalle in prossimità di corsi d'acqua, deve essere elaborato anche uno studio idraulico mirato ad accertare la mancanza d'interferenze tra l'attività estrattiva e la dinamica fluviale e l'assenza d'influenza dell'intervento sul bilancio del trasporto solido.

o) Relazione geotecnica o geomeccanica comprendente:

- sezioni indicanti la successione stratigrafica delle formazioni tipo riconosciute nel sito, in seguito alla indagine geognostica effettuata e la potenza delle diverse unità stratigrafiche;
- caratterizzazione fisico-meccanica delle formazioni interessate dai lavori di coltivazione (compreso lo sterile) e la valutazione delle modifiche delle condizioni attuali di stabilità globali e locali del sito in seguito all'attività di escavazione, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente in materia (D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 - D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 - D.Lgs 624/96 art. 52).

p) Relazione sull'uso del suolo e la vegetazione illustrante:

- l'uso attuale del suolo e relativa carta tematica;
- la vegetazione presente nella zona di intervento e nel territorio circostante con relativa carta tematica, ove siano individuate la struttura, la fisionomia e la composizione floristica dei consorzi presenti;
- la valutazione degli effetti che l'intervento produce sull'assetto vegetazionale e/o colturale preesistente.

q) Descrizione e localizzazione degli impianti di trasformazione su idonea cartografia con descrizione della potenzialità degli stessi, i programmi di investimento, il tutto come meglio specificato al successivo art.12);

r) Programma economico - finanziario mirato ad individuare i sistemi e le fasi di lavorazione in relazione alle macchine utilizzate ed alle unità lavorative impegnate, la potenzialità degli impianti di cava ed i programmi di investimento sugli stessi.

s) Progetto di coltivazione comprendente:

- elaborati grafici idonei a rappresentare la morfologia attuale del sito, (desunta da rilievo topografico), delle diverse eventuali fasi di coltivazione, a fine coltivazione ed a indicare le misure previste in ciascuna fase di lavori per la regolazione ed il controllo dei deflussi delle acque superficiali nell'area di cava; computo dei volumi dei materiali che si prevede di estrarre e di quelli di risulta (per questi ultimi distinguendo fra quelli che verranno riutilizzati e quelli che devono essere posti a discarica);
- elaborati che illustrino la viabilità di cantiere, le piste necessarie per allacciare le cave alla rete stradale pubblica, le eventuali infrastrutture necessarie (piazzi, rampe, guadi, ponti

etc.) con specifiche valutazioni sulla rete viaria pubblica esistente e sulla sua idoneità ad essere impiegata a servizio dell'attività proposta (art. 11);

- progetto ove risultino localizzati e dimensionati tutti gli interventi connessi all'attività estrattiva quali aree di deposito per lo stoccaggio di materiali, di discarica, impianti di lavorazione, di trasformazione, di selezione, manufatti per esigenze di cantiere etc. (v.art.12)
- eventuali opere necessarie per assicurare la stabilità del sito e delle vie interne durante e dopo i lavori;
- eventuali opere necessarie per tutelare i lavoratori, gli apprestamenti igienico sanitari e di riposo.

t) Progetto di ripristino contenente:

- elaborati grafici (planimetrie e sezioni) inerenti la morfologia prevista per il sito a fine ripristino e nelle eventuali diverse fasi dell'intervento di recupero;
- progetto delle opere necessarie al recupero delle caratteristiche ecologiche e paesaggistiche durante ed al termine della coltivazione e di quelle finalizzate a minimizzare gli impatti sull'ambiente derivanti dall'attività proposta (quali interventi di minimizzazione degli inquinamenti da polveri, da rumore...);
- relazione comprendente la specificazione dei tempi di attuazione degli interventi, da realizzare di norma contestualmente alla coltivazione, dei relativi costi, della destinazione finale del sito al termine di lavori.

u) Elaborato tecnico inerente alla "Disciplina della procedura dell'impatto ambientale" secondo le direttive della L.R. n° 9 del 18.05.1999 con le modifiche apportate dalla L.R.n° 35 del 16.11.2000.

I vari temi richiesti verranno illustrati su basi cartografiche generali nelle scale 1:5.000 - 1:25.000 e su basi cartografiche di dettaglio nelle scale 1:500 - 1: 2000.

Gli elaborati dovranno essere firmati da professionisti abilitati in materia.

La domanda e la documentazione allegata, sia tecnica che amministrativa, dovranno essere presentate in n. 1 originale più n. 4 copie. Nel caso in cui la pratica debba essere trasmessa anche al Ministero dell'Ambiente e/o alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici (art.14) andranno aggiunte ulteriori n. 2 copie per ciascun Ente interessato, comprensive di documentazione fotografica.

Art. 11 - Viabilità interna e collegamento delle cave alla rete viaria pubblica

La realizzazione degli interventi relativi alla viabilità interna della cava ed alle piste provvisorie di allacciamento della cava stessa alla rete viaria pubblica è autorizzata, sentito il parere del Settore Viabilità, col rilascio del provvedimento per l'esercizio delle attività di estrazione e sistemazione. Qualora sia necessaria la realizzazione di nuove piste o strade per raggiungere un Polo o un Ambito sui quali operi più di un'impresa, la strada o pista dovrà essere realizzata di concerto con i vari esercenti. Nell'ipotesi che un esercente abbia la necessità di realizzare l'opera prima degli altri, questo potrà realizzarla documentando le spese, che saranno rimborsate in forma proporzionale ai quantitativi presenti nel Polo o nell'Ambito. L'esercente che realizzerà la strada dovrà lasciarla in ottime condizioni di esercizio ai successivi utenti.

Il collegamento tra la viabilità interna e quella pubblica dovrà essere asfaltato per almeno 100 m. al fine di evitare melma nella viabilità pubblica.

Art. 12 - Convenzioni

Il Comune, prima di procedere al rilascio delle autorizzazioni, stipulerà con l'esercente apposita convenzione, approvata dalla Giunta Comunale, che dovrà essere conforme allo schema predisposto dalla Regione e di cui all'art. 12 della L.R. n°17 del 1991, fatti salvi i

necessari adattamenti alle singole pratiche ed alle norme comunali comunque tali da non alterare sostanzialmente il citato schema regionale.

Le eventuali polizze fideiussorie presentate a garanzia della copertura finanziaria di interventi di sistemazione convenzionati dovranno rispondere, nelle condizioni generali e particolari, a quanto stabilito dalla convenzione-tipo regionale.

Art. 13 - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni

Le procedure per l'esame e l'eventuale approvazione delle domande sono regolate dall'art. 14 della Legge Regionale n°17 del 1991.

Eventuali domande non complete della documentazione prevista agli articoli precedenti o non conformi alle vigenti leggi e norme non saranno accolte e di ciò sarà data comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata R.R. .

Eventuali richieste da parte del Comune di supplementi di documentazione e/o di indagini e/o di modifiche ai progetti di coltivazione provocano l'interruzione dei termini di tempo sottoesposti.

PROCEDURA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.

Dal momento della presentazione della domanda, se accolta, il Comune ha 15 GIORNI di tempo per trasmettere copia della pratica alla Commissione Infraregionale per le Attività Estrattive. Nel frattempo ulteriori copie verranno trasmesse per le valutazioni e/o nulla-osta di competenza, già munite di un parere dell'ufficio Cave relativo alla congruità del progetto con il P.A.E., alla quantificazione del deposito cauzionale di cui all'art. 10 dello schema di convenzione (determinazione del costo delle opere di pertinenza e di servizio alla cava, di sistemazione agrogeo-pedologica, delle opere necessarie ad evitare danni a terzi ed alla collettività, delle opere per riparare i danni arrecati alle OO.PP.) nonché delle eventuali prescrizioni che si renderanno necessarie per il buon esercizio dell'attività estrattiva a:

- Settore Gestione Lavori Pubblici per la definizione dell'eventuale indennizzo che la ditta dovrà conferire per i danni arrecati alla rete viaria e/o altre opere pubbliche;
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e L'Ambiente di Forlì (A.R.P.A.) (che per effetto della L.R.n.44/95 ha assorbito le competenze in materia di prevenzione e controllo ambientale del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L.);
- Comunità Montana dell'Appennino Forlivese, per l'autorizzazione di vincolo idrogeologico;
- Servizio Tecnico dei Bacini dei Fiumi Romagnoli (per conoscenza se la cava è in fregio a corsi d'acqua);

La pratica potrà essere inviata per eventuali pareri anche ad altri Enti, Uffici o Settori interni al Comune stesso ove se ne ravvisasse l'opportunità.

Avviso di avvio di procedimento amministrativo dovrà essere trasmesso ai confinanti ed all'Albo Pretorio.

La Commissione Infraregionale per le Attività Estrattive ha 60 GIORNI di tempo per esprimere il proprio parere; in carenza, si attueranno le procedure previste dall'art. 14 della L.R. n°17 del 1991.

Dall'acquisizione di tale parere (o comunque dal 60° giorno) il Comune ha ulteriori 60 GIORNI di tempo per:

a) comunicare al richiedente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, i pareri ricevuti e le eventuali integrazioni rese necessarie;

La ditta richiedente dovrà, nel termine di 60 giorni dalla data della comunicazione, presentare, pena la decadenza della pratica, la eventuale documentazione tecnica ad integrazione e/o completamento nonché lo schema di convenzione sottoscritto.

La richiesta della presentazione di tali elaborati e dello schema di convenzione sottoscritto interrompe i tempi previsti per il rilascio dell'autorizzazione;

b) inviare la pratica alla Giunta Comunale per deliberare l'approvazione della bozza di convenzione;

c) trasmettere al Notaio/Segretario comunale, la delibera divenuta esecutiva;

d) stipulare la convenzione con allegata la polizza fideiussoria;

e) rilasciare l'autorizzazione;

La ritardata presenza dell'interessato per la stipula della convenzione o la ritardata presentazione degli atti di cui al punto d) provoca interruzione dei termini.

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE EX ART. 146 D.Lgs. n. 42/2004 ALLA COLTIVAZIONE DI CAVE NELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO.

Nel caso di cave ricadenti in zone soggette a vincolo paesaggistico od ambientale (ART. 142), nei casi in cui l'autorizzazione rilasciata riguardi progetti nuovi o varianti di piani di coltivazione e sistemazione, il Comune dovrà trasmettere n. 2 copie ciascuno della pratica convenzionata e della autorizzazione paesaggistica/ambientale rilasciata, al Ministero dell'Ambiente, cui dovranno essere trasmesse anche le apposite schede di sintesi compilate dalle ditte e vistate dal Comune, e/o alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Ravenna nei casi di interventi connessi con le attività estrattive ma non riguardanti in senso stretto le operazioni di scavo (v. artt. 11 e 12) e in aree esterne a quelle individuate dal P.A.E. .

Detti Enti hanno 60 gg. di tempo per poter eventualmente annullare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 146 del DLgs n. 42/2004.

INIZIO LAVORI, NOMINA DIRETTORE DI CAVA E SORVEGLIANTE LAVORI, DENUNCIA CAPISALDI.

Almeno 8 giorni prima che i lavori abbiano inizio o vengano ripresi, il titolare dell'autorizzazione deve trasmetterne copia alla Provincia di Forlì-Cesena ed all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì - Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL) quale denuncia di esercizio (art. 24 DPR 9.4.59 n.128), unitamente a copia del DSS (art. 6 D.Lgs 624/94), alla comunicazione del nominativo della persona designata come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 7 D.Lgs 624/96) e al modulo appositamente predisposto (nomina del direttore responsabile e del sorvegliante dei lavori).

Copia di tale modulo dovrà essere trasmessa mediante raccomandata anche al Comune ai sensi dell'art. 28 del DPR 128/59, unitamente alla dichiarazione firmata dal titolare dell'autorizzazione e dal direttore di cava (ove sia persona diversa) della avvenuta posa in opera dei termini lapidei, cementati al suolo e numerati, delimitanti le aree oggetto dell'autorizzazione e di quant'altro previsto della convenzione.

Art. 14 - Vigilanza e Sanzioni

Ai sensi dell'art. 20 della L.R. n°17 del 18.7.1991 e dell'art. 27 del DPR 380/2001 e dell'art. 2 della LR. 23/2004 il Dirigente o il responsabile dell'ufficio comunale competente, esercita, mediante funzionari ed agenti del Comune stesso, la vigilanza delle opere che vengono effettuate sul territorio comunale nonché del rispetto delle presenti N.T.A., ferme restando le competenze dell'AUSL, dell'ARPA e del Servizio Provinciale Difesa del Suolo, del Corpo Forestale, per quanto concerne rispettivamente la vigilanze in materia di igiene e salute pubblica e dei lavoratori, di tutela ambientale, di difesa del suolo e delle risorse idriche e forestali.

Gli incaricati sono autorizzati ad introdursi nei cantieri e comunque nelle zone interessate dallo svolgimento dell'attività estrattiva per effettuare ispezioni.

Della avvenuta ispezione potrà essere redatto un verbale.

In tutte le cave è obbligatoria la messa in opera dei termini lapidei cementati al suolo, ben visibili, che delimitino le aree oggetto dell'autorizzazione. Vi sarà inoltre un caposaldo quotato e picchetti di riferimento in numero e in collocazione adeguata all'esecuzione del controllo.

La ditta esercente l'attività di cava è responsabile della loro manutenzione e la loro eventuale assenza può determinare la decadenza della stessa autorizzazione.

Per facilitare le operazioni di controllo, una copia del provvedimento di autorizzazione e dell'intero progetto della cava in copia conforme all'originale e timbrato dal progettista, dovrà essere sempre presente in cantiere.

Le sanzioni saranno determinate ed applicate conformemente a quanto previsto dall'art. 22 della L.R. n°17 del 1991.

Qualsiasi variazione, tale da modificare le quantità autorizzate, dovrà essere tempestivamente comunicata al fine di accertare eventuali difformità rispetto ai previsti quantitativi estraibili.

In assenza di tale accertamento si terrà conto delle quantità autorizzate.

Art. 15 - Revoca delle autorizzazioni

Il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione ove venga accertato, dopo apposita contestazione all'interessato:

- che non vengano rispettate le condizioni prescritte;
- che l'attività estrattiva viene scarsamente sviluppata o abbandonata;
- in presenza di gravi rischi per i lavoratori e per terzi.

L'autorizzazione potrà inoltre essere revocata anche per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico su conforme motivato parere della Commissione Infraregionale per le Attività Estrattive.

I provvedimenti di decadenza, diffida, revoca e sospensione sono regolati conformemente alle prescrizioni degli artt. 16, 17, 18 e 19 della L.R. n°17 del 1991.

Art. 16 - Ripristino e conferma destinazione di P.R.G.

Per effetto e con riferimento alla data del verbale di accertamento mediante il quale si certifica che sono state soddisfatte le condizioni tutte previste nella prescritta convenzione intesa a regolare tempi e modalità di coltivazione e di riassetto della cava, si intende ripristinata, nelle aree destinate dal P.A.E. come "Zone per attività estrattive", la precedente destinazione di P.R.G. a meno di diversa specifica destinazione prevista in sede di approvazione del progetto di coltivazione.

TITOLO II°

- NORME PARTICOLARI -

Art. 17 - Norme per la conduzione delle attività estrattive

In tutte le cave nuove od esistenti dovranno essere rispettate le seguenti norme:

a) Delimitazione aree di cava: le zone di estrazione dovranno essere recintate e vietate allo scarico di rifiuti o di sostanze inquinanti. Il tipo di recinzione dovrà essere idoneo ad impedire l'accesso delle persone (bambini compresi). Lungo la recinzione dovranno essere apposti cartelli monitori.

b) Deflusso delle acque: le zone di estrazione dovranno essere isolate da un reticolo di fossi di scolo in modo da impedire che acque dilavanti o luride possano confluire nelle depressioni delle cave durante la coltivazione. Tali fossi di scolo dovranno essere mantenuti efficienti anche dopo la fine degli scavi.

Resta inteso, comunque, che in ogni caso la rete di scolo presente nella zona prima dell'attività estrattiva non potrà essere oggetto di consistenti modifiche. In ogni caso, le eventuali modifiche da apportarvi dovranno essere preventivamente concordate con i proprietari dei terreni interessati.

c) Termini lapidei: dovranno essere messi in opera, prima dei lavori, nei vertici dell'area di cava ed in testa alle sezioni rappresentate negli elaborati grafici di progetto, termini lapidei cementati al suolo come specificato all'art.10 punti i) e 4).

d) Livello di falda: nell'ambito del territorio Comunale è vietata qualsiasi operazione tesa ad abbassare il livello della falda (es. pompaggio) pena automatica decadenza dell'autorizzazione.

e) Pendenza delle scarpate e altezza dei fronti di scavo: le pendenze delle scarpate e l'altezza dei fronti di scavo durante la coltivazione ed in seguito ai ripristini, devono essere tali da garantire le condizioni di massima sicurezza. La pendenza e l'altezza dei fronti di scavo e di ripristino dovranno essere verificate con specifici calcoli di stabilità a firma di un tecnico abilitato, eseguiti sulla base di prove, indagini in sito e di laboratorio, tenendo conto dei criteri contenuti nel D.P.R. 128/59, nel D.Lgs 624/96, nel D.M. n. 47 dell'11.3.88 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione", pubblicato sul Suppl. della G.U. n. 127 dell'1/5/88 e nella Circ. Centr. Tecn. N. 98/98 istruzioni relative alle "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazioni. Le verifiche dovranno essere condotte anche con effetto sismico.

In ogni momento delle lavorazioni il terreno di copertura (terreno agricolo più eventuale cappellaccio sterile) dovrà risultare asportato per la distanza minima di 5 (cinque) metri dal ciglio superiore del fronte di scavo e dovrà avere una pendenza minore o uguale ad 1 su 2.

Le verifiche di stabilità degli scavi dovranno essere estese, per un sufficiente intorno, anche a monte e fuori delle aree di scavo, con una distanza minima pari all'altezza degli scavi.

f) Tecnica di coltivazione mineraria: in situazioni di giacitura degli strati o banchi lapidei a franappoggio più o meno inclinati del pendio, l'abbattimento lapideo dovrà avvenire dall'alto verso il basso.

g) Fronti di sistemazione: si dovrà procedere con fronti di sistemazione a distanza massima di 60 m. dai fronti di scavo. Nella rideposizione del materiale di scarto e del cappellaccio, quest'ultimo dovrà costituire lo strato di finitura mentre il primo dovrà costituire uno strato sottostante.

Durante le fasi di escavazione i due suddetti materiali dovranno essere conservati all'interno della cava o su superfici prestabilite nel progetto ed accatastati in maniera distinta, in condizioni di equilibrio. E' comunque vietato scaricare materiale di scarto lungo i pendii o nei corsi d'acqua, salvo che ciò non sia stato preventivamente autorizzato dalle autorità competenti sulla base di specifici progetti.

h) Ritombamenti: operazioni di ripristino di quote tramite riporto di materiali esterni non inquinanti e ritenuti idonei allo scopo sono possibili se regolarmente convenzionate ed autorizzate dal Comune in sede di rilascio del provvedimento relativo all'esercizio delle attività estrattive, o con atto successivo, su specifica domanda e progetto che costituisce variante al piano di coltivazione e sistemazione già approvato.

In entrambi tali casi l'interessato dovrà produrre i prescritti pareri, nulla-osta, certificazioni, autorizzazioni o quant'altro necessario ai sensi delle vigenti leggi (D.Lgs 22/97) e norme affinché non si configuri un'attività di discarica abusiva.

i) Attenuazione impatto visivo: per l'attenuazione dell'impatto visivo si vedano gli elaborati specifici per ciascun Polo e Ambito.

I) Contenimento del rumore: l'incremento del rumore equivalente, dovuto al complesso delle attività di cava, in corrispondenza degli edifici residenziali limitrofi, non deve superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia inclusi quelli differenziali.

Art. 18 - Salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee

La distanza di cave da pozzi o sorgenti di approvvigionamento idrico di uso pubblico o privato idropotabile è prevista in 500 metri, distanza che può essere ridotta se l'attività estrattiva non interferisce con gli acquiferi sotterranei o con le aree di alimentazione degli stessi.

Nelle aree interessate da depositi alluvionali ghiaioso - sabbiosi o comunque permeabili, dovrà essere mantenuto un franco di rispetto della falda freatica nel periodo di massimo ravvenamento di almeno 1,0 m. per permettere il drenaggio di fondo. Tale prescrizione non trova applicazione nei seguenti casi:

- quando sia documentatamente comprovata l'assenza di qualsiasi collegamento con i flussi subalveo del corpo idrico principale;
- quanto l'intervento rientra tra quelli utili alla riduzione del rischio idraulico o al miglioramento della regimazione del corso d'acqua; in questo caso schede d'intervento definiscono in modo prescrittivo le modalità da seguire per l'attuazione dei singoli interventi.

All'interno di ogni cava dovranno essere posizionati 2 o più piezometri, da localizzare in punti rilevati, quotati e di facile accesso per i controlli e le letture.

Le escavazioni nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale sono regolate dall'art. 2 della L.R. n°17 del 1991.

Art. 19 - Distanza da opere, impianti e proprietà pubblici e privati come da ART. 104 del D.P.R. 128 del 9.4.59

Senza l'autorizzazione in deroga di cui al successivo art. 21 sono vietati gli scavi a distanze minori di:

- a) 10 m.: da strade di uso pubblico non carrozzabili; da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;
- b) 20 m.: da strade di uso pubblico carrozzabili; autostrade e tranvie; da corsi d'acqua senza opere di difesa; da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette; da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;
- c) 50 m: da ferrovie; da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi; da oleodotti e gasdotti; da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.

Le predette distanze si intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dell'escavazione.

Art. 20 – Distanze dai confini di proprietà

Le distanze di scavo rispetto ai confini di proprietà sono regolamentate dall'art. 891 del Codice Civile, articolo attinente le distanze dal confine di canali e fossi, applicabili, secondo la giurisprudenza consolidata, anche alle escavazioni non provvisorie eseguite per l'estrazione di materiale di qualunque specie.

Un eventuale avvicinamento degli scavi fino al limite della proprietà, o ad una distanza inferiore a quelle previste dal Cod. Civile, anche in caso di coltivazione della cava a gradoni, potrà essere assentibile esclusivamente attraverso la sottoscrizione di una convenzione, redatta in forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art. 1350 n. 4 Codice Civile, in cui venga acquisito l'assenso del proprietario del fondo confinante.

Si indica in 5 metri la distanza minima dai confini di proprietà.

E' possibile l'azzeramento di tale distanza nel caso in cui le aree confinanti siano oggetto di estrazione.

In tale caso il/i richiedente/i evidenzierà tale particolarità negli elaborati di progetto (che dovranno ovviamente prevedere opportuni interventi di raccordo) dovrà/dovranno produrre apposita dichiarazione del proprietario confinante che autocertifichi la proprietà del terreno in questione e che autorizzi l'operazione di avvicinamento degli scavi fino al confine della proprietà.

Nel caso in cui il fronte di cava sia a gradoni, le verifiche di stabilità, condotte a lungo termine, dovranno soddisfare una stabilità con coefficiente di sicurezza $F_s = 1,3$ sia per l'intera scarpata che per il gradone più alto e per quello con le caratteristiche geomeccaniche del terreno più scadenti.

Nel caso in cui, comunque, un intervento estrattivo e/o le opere ad esso connesse interferiscano con acquedotti, metanodotti, linee elettriche, oleodotti, linee telefoniche ed altri impianti sia pubblici che privati, dovranno essere realizzati dall'esercente le attività estrattive, prima dell'inizio lavori, opportune opere di protezione da concordarsi con gli Enti gestori od i proprietari di dette infrastrutture. In ogni caso dovrà essere rilasciato opportuno nulla-osta da detti Enti, contenente le summenzionate condizioni, necessario per l'esame della pratica in corso.

Art. 21 – Deroghe ex art. 104 D.P.R. 128/59

L'escavazione nelle aree di rispetto, così come definite dall'art. 104 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 (distanze di sicurezza da strade, corsi d'acqua, linee elettriche e telefoniche, edifici pubblici, acquedotti, gasdotti, ecc.), è subordinata al rilascio della specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena.

Condizione necessaria per la richiesta di deroga è che l'esercente sia in possesso di autorizzazione anche sui terreni oggetto della richiesta in deroga.

L'escavazione nelle aree di rispetto in assenza di specifica autorizzazione in deroga è abusiva e passibile quindi delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Art. 22 - Misuratori di falda

All'interno di ogni cava dovranno di norma essere posizionati 2 o più piezometri, a seconda delle prescrizioni impartite dal competente Ufficio Comunale, da localizzarsi in punti rilevati, quotati e di facile accesso per i controlli e le letture. In casi particolari potrà essere richiesta l'installazione di piezometri anche al di fuori dell'area destinata ad attività estrattiva, previo assenso della ditta proprietaria dell'area interessata.

Su richiesta specifica degli Uffici comunali, l'esercente dovrà fornire le letture del livello della falda acquifera risultante dai piezometri apposti.

Art. 23 - Modalità di intervento e recupero delle aree zonizzate

Le modalità di intervento e di recupero ambientale dei Poli e degli Ambiti estrattivi di interesse comunale individuati dal presente P.A.E. del Comune di Meldola sono definite nelle specifiche schede di progetto allegate tratte dal Piano Infraregionale delle Attività Estrattive il cui contenuto si intende qui richiamato e dai relativi elaborati tecnici.

Una volta scavate e sistemate, le aree interessate dall'attività estrattiva devono tornare ad essere inserite armonicamente nel paesaggio. Di norma il recupero deve essere agricolo o forestale e comunque compatibile con la situazione ambientale della zona di intervento. In casi particolari potranno essere autorizzate sistemazioni finali diverse, purchè vengano perseguiti, ove possibile, il restauro naturalistico, gli usi pubblici, gli usi sociali.

Nel caso di incisioni nel rilievo collinare, la morfologia di abbandono ad attività estrattiva ultimata, particolareggiatamente predefinita nel piano di coltivazione e di sistemazione da sottoporre all'approvazione, deve presentare superfici con pendenze tali da consentire il recupero agricolo o forestale delle aree interessate.

Lo scavo di ghiaie e sabbie nelle alluvioni terrazzate può determinare un abbassamento della superficie, ma l'andamento della superficie di abbandono dovrà risultare a dolce piano inclinato oppure essere praticamente parallelo al piano di campagna originario.

Nelle aree estrattive in cui è previsto il ripristino con essenze arboree, arbusti o inerbimenti permanenti, è fatto obbligo all' esercente della cava di garantire la sopravvivenza e la manutenzione delle essenze impiantate per almeno 5 anni, sostituendo, ove necessario, quelle eventualmente non attecchite. In tal caso dovrà permanere attiva per 5 anni dalla data di fine lavori, una parte della fideiussione prestata di importo equivalente al valore delle essenze impiantate onde garantire l'eventuale sostituzione di quelle non attecchite.

Nelle zone destinate ad attività estrattiva in cui siano presenti specchi d'acqua, ove si decidesse di mantenerli anche al termine dell'attività estrattiva, è necessario che sia preliminarmente verificata la stabilità delle sponde nelle condizioni di massimo e minimo ravvenamento, sia assicurata l'igienicità dell'acqua e siano adottate le misure di sicurezza eventualmente necessarie (cartellonistica, recinzioni, ecc.).

Per il ripristino delle aree è ammesso anche il riporto di materiali esterni non inquinanti e ritenuti idonei allo scopo. L'interessato dovrà produrre i prescritti pareri, nulla osta, autorizzazioni o quant'altro necessario ai sensi delle vigenti leggi e norme (**D.Lgs. 152/2006 art. 186 “terre e rocce da scavo”**) affinché non si configuri un'attività di discarica abusiva.

Art. 24 - Salvaguardia zone boscate

Non possono essere autorizzate attività estrattive ricadenti in toto o in parte all'interno delle categorie di bosco espressamente tutelate nonchè nei boschi di cui alla lettera G dell'art. 31 della L.R. n°17/1991 di seguito riportate:

- 1) boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi dell'art.10 della Legge n°30 del 4/9/1981;
- 2) boschi impiantati od oggetto di interventi colturali per il miglioramento della loro struttura e/o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico;
- 3) boschi comunque migliorati ed in particolare quelli assoggettati ad interventi di avviamento all'alto fusto;
- 4) boschi governati ed aventi la struttura ad alto fusto;
- 5) boschi governati a ceduo che ospitino una presenza rilevante di specie vegetali autoctone protette;
- 6) boschi di cui ai precedenti numeri ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco.

Per ogni Polo e Ambito, all'interno della relativa relazione e scheda tecnica, è riportata, a firma di un tecnico abilitato, la non sussistenza relativa ai punti di cui sopra.

Nel caso in cui la zonizzazione ad attività estrattiva interessi porzioni di superfici boscate, il progetto di sistemazione finale dell'area di cava dovrà prevedere la ricostituzione della copertura forestale.

Nella aree estrattive per le quali si prevede un ripristino a bosco, la compagine di essenze impiegate deve essere adatta all'ambiente per struttura e composizione, avendo cura di garantire la massima diversità specifica.

Il numero di piante per unità di superficie dovrà essere ottimale rispetto alle caratteristiche del terreno da sistemare e tali da configurare la struttura a bosco. E' fatto obbligo all' esercente di garantire la sopravvivenza e la manutenzione delle essenze impiantate per almeno 5 anni,

sostituendo, ove necessario, quelle eventualmente non attecchite. In tal caso, come previsto dal precedente Art. 23, dovrà permanere attiva per 5 anni dalla data di fine lavori, una parte della fideiussione prestata di importo equivalente al valore delle essenze impiantate onde garantire l'eventuale sostituzione di quelle non attecchite.

Art. 25 – Impianti di lavorazione

Premesso che in tutte le aree di cava all'interno delle zonizzazioni del P.A.E. è sempre possibile, di massima, l'installazione di infrastrutture non fisse, cioè non su fondazioni, necessarie allo svolgimento delle attività (impianti di pesatura, impianti di lavorazione, trasformazione, selezione di inerti di qualsiasi genere fra cui anche di materiali di risulta da demolizioni, impianti di produzione di energia elettrica, di distribuzione carburanti, per i mezzi impiegati nella cava, locali per ricovero mezzi o servizi maestranze, recinzioni, piazzali, etc., opere che, salvo diversi accordi oggetto di specifiche precisazioni nella convenzione, dovranno essere smantellate al termine delle attività di estrazione e sistemazione), ogni manufatto non mobile, quindi su fondazioni, potrà essere realizzato all'interno di quelle zonizzazioni in cui il P.A.E. prevede espressamente l'installazione di "impianti fissi", ovvero nelle stesse aree di cava, prevedendo l'infrastruttura nel progetto di escavazione.

I manufatti classificabili quali "impianti mobili", se oggetto di specifica descrizione e progetto (v. art.10 punto S), sono autorizzati col rilascio del provvedimento per l'esercizio delle attività di estrazione e sistemazione.

Ogni intervento sugli impianti fissi (nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione e demolizione) è soggetto al titolo abilitativo comunale (DIA o permesso di costruire) ai sensi della legge regionale n. 31/2002 o ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs n. 22/97.

Gli impianti di prima lavorazione e le attrezzature possono essere collocati in zona territoriale omogenea "D-E".

Al termine dell'utilizzo connesso alle attività estrattive non sarà possibile utilizzare tali aree ed immobili se non per attività compatibile con la sopracitata zona territoriale omogenea "E".

Il rilascio o la presentazione del titolo abilitativo edilizio, per la costruzione di nuovi manufatti o la ristrutturazione di quelli esistenti, sarà subordinato alla previsione di apposite cauzioni o garanzie per il ripristino dell'area al termine dell'attività, compatibile con le prescrizioni di P.R.G. per le zone territoriali omogenee "E".

Il rilascio o la presentazione del titolo abilitativo edilizio, per la costruzione di nuovi manufatti o la ristrutturazione di quelli esistenti, dovrà, oltre che avvenire nel rispetto degli indici previsti dal presente articolo, essere subordinato alla dimostrazione della reale necessità delle opere medesime, basata sulla valutazione dei quantitativi lavorati e sulle potenzialità degli impianti esistenti.

All'interno di tali zonizzazioni si applicano i seguenti indici:

- H max = 7,00 m., escluse le strutture tecnologiche;
- Distanza minima dai confini = 5,00 ml.;
- Distanza minima dalle strade = quanto indicato dal D.M. 02/04/1968;
- Distanza minima dalle strade vicinali = 7,50 ml.;
- Distanza minima dalle case abitate di rurale e di civile abitazione = 5,00 ml.;
- Superficie massima coperta compresi servizi, uffici, mostre, ecc. = 1.000 mq.;
- Parcheggi interni al lotto = 10 mq/100 mc..

Per tutti gli indici non specificati si faccia riferimento alla normativa agricola vigente.

Art. 26 – Disciplina di valutazione dell’Impatto Ambientale – L.R. N° 3 del 20.04.2012

L'attuazione delle aree individuate dal PAE (Poli, Ambiti, Umi) prevede l'applicazione della disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale. Le aree di cava con più di 500.000 mc/anno di materiale estratto o con una superficie complessiva interessata superiore a 20 ettari sono assoggettate alla procedura di VIA (Valutazione dell'Impatto Ambientale). Le cave con “soglie dimensionali” inferiori ai limiti di cui sopra sono assoggettate alla procedura di verifica (*screening*). L'esito della procedura di screening potrà comportare o meno la necessità di assoggettare il progetto ad ulteriore procedura di VIA. È evidente che se in una zonizzazione sarà prevista la coltivazione contemporanea di differenti UMI l'analisi degli impatti ambientali conseguenti dovrà essere unitaria.

Nell'ipotesi di Ambiti o Poli con più unità d'intervento (UMI) la programmazione estrattiva e l'inizio lavori dovranno soddisfare le condizioni di stabilità dei luoghi.

Art. 27 – Importo della garanzia fidejussoria.

La fidejussione a garanzia degli obblighi convenzionali dovrà coprire l'intero intervento comprensivo di aree in deroga. In funzione del mancato o parziale sfruttamento di tali aree la cauzione andrà ridotta in misura proporzionale rispetto alle superfici.

E' facoltà della giunta comunale determinare l'importo della garanzia fidejussoria in funzione della progressione estrattiva; in tale ipotesi l'autorizzazione riguarderà solo il settore operativo su cui si opera e la stessa sarà rinnovata, per il settore successivo, dopo la sua sistemazione.

Art. 28 – Norme transitorie e finali.

Sono fatte salve le domande di autorizzazione all'escavazione presentate prima dell'adozione del presente piano delle attività estrattive comunale.

TITOLO III°

- ZONIZZAZIONI E QUANTITATIVI ESTRAIBILI -

Art. 29– Quantizzazioni dei materiali estraibili.

I quantitativi di materiale lapideo passibile di estrazione nell'ambito del PAE di Meldola sono quelli definiti da P.I.A.E. provinciale:

Zonizzazione P.I.A.E.	Materiali soggetti ad estrazione	Località	Volume soggetti ad estrazione
Polo 22	Ghiaia e sabbia	Vernacchia	265.000
Ambito 1	Ghiaia e sabbia	La Chiusa	150.000
Ambito 2	Ghiaia e sabbia	S.Colombano	150.000
Ambito 3	Ghiaia e sabbia	Madonnina	90.000
Ambito 4R	Ghiaia e sabbia	Cà Baccagli	50.000
Ambito 5	Ghiaia e sabbia	Ponte Berni	20.000

Il Polo 22 “Vernacchia” ed l'Ambito 2 “San Colombano” sono stati suddivisi in Unità Minime di Intervento (U.M.I.) indicate sugli elaborati monografici. I quantitativi da esse estraibili sono riportati sui medesimi elaborati monografici.

I dati relativi allo stato di avanzamento dell'attività estrattiva (nelle sola cava attiva che è quella di Ca' Baccagli) nel Comune di Meldola derivano dai dati fornitici dagli Uffici Tecnici Comunali (quantitativi dichiarati dai cavatori) e sono relativi al periodo di funzionamento della

cava (2008-corrente) ed aggiornati a tutto il 2011.

Cava Ca' Baccagli – materiale estratto in mc	
2008	750
2009	7068,13
2010	4124,24
2011	4708,25

Il totale di materiali estratti è quindi pari a 16.650,62 mc.

I quantitativi estraibili dai vari Poli/Ambiti indicati nel P.A.E. (al netto delle attività svolte a tutto il 2011) sono quindi riassunti sulla tabella seguente:

Zonizzazione P.A.E.	Materiali soggetti ad estrazione	Località	Volume soggetti ad estrazione
Polo 22	Ghiaia e sabbia	Vernacchia	265.000
Ambito 1	Ghiaia e sabbia	La Chiusa	150.000
Ambito 2	Ghiaia e sabbia	S.Colombano	150.000
Ambito 3	Ghiaia e sabbia	Madonnina	90.000
Ambito 4R	Ghiaia e sabbia	Cà Baccagli	33349,38
Ambito 5	Ghiaia e sabbia	Ponte Berni	20.000

Art. 30 – Quote derivanti da interventi non finalizzati all'attività estrattiva.

In base a quanto stabilito dall'art. 21 delle N.T.A. del PIAE, i 20.000 mc. di ghiaia e sabbia saranno individuati nelle fasce di cui all'art. 17 del P.T.C.P. (fasce fluviali). Le modalità per il rilascio del provvedimento autorizzativo sono quelle stabilite dall'art. 21, comma 4 delle N.T.A. del PIAE.

TITOLO IV° - NORMATIVA DI ATTUAZIONE DEL PAE RELATIVA AD ACCORDI CON I PRIVATI

Art. 31 – Natura degli accordi.

Ai fini di una puntuale e programmata attuazione della Pianificazione dell'Attività Estrattiva in tutto il territorio comunale, il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alla sottoscrizione di accordi così come previsti dalla Legge Regionale n. 20 del 24.03.2000, art. 18. Tali accordi hanno natura contrattuale nei confronti dei privati e convenzionale per le Pubbliche Amministrazioni partecipanti agli accordi medesimi.

Art. 32 – Partecipanti agli accordi.

Agli accordi partecipano il Comune titolare del PAE, oltre ai privati proprietari delle aree di escavazione e le imprese titolari della disponibilità dei terreni.

Agli accordi devono assoggettarsi tutti gli attori del PAE per i quantitativi in esso previsti, e non ancora autorizzati e convenzionati. Sono fatte salve le domande presentate prima dell'adozione del presente piano.

Art. 33 – Contenuto degli accordi.

Gli accordi con i privati, come sopra descritti, potranno avere i seguenti contenuti fondamentali:

- a - Individuazione dell'area territoriale comunale di ricaduta degli effetti dell'attività estrattiva;
- b - Individuazione delle strutture e delle infrastrutture pubbliche, comprese le viabilità inter poderali ricadenti nella zona di cui al punto a;
- c - Obblighi accollati al titolare dell'attività estrattiva per il mantenimento ordinario ed anche straordinario delle strutture e infrastrutture di cui al punto b, in forma proporzionale alla quantità di materiale lapideo convenzionato da estrarre;
- d - Modalità di versamento alla Cassa Comunale delle somme di cui all'art. 12, commi 2° e 3°, della L.R. n. 17 del 18.08.1991. I versamenti verranno effettuati secondo il principio della annualità di quanto programmato come indicato nel progetto convenzionato di coltivazione.

Art. 34 – Norma conclusiva

La presente normativa è dettata in attuazione dell'art. 18 della L.R. 24.03.2000. n. 20 e dell'art. 24 della L.R. 7/2004. Per quanto non disciplinato dai sopracitati articoli di legge trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e segg. Dell'art. 11 della Legge n. 241 del 1990.

L'art. 24 della L.R. 7/2004 recita:

“Gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive. Tali accordi sono obbligatori nelle aree interessate dai poli estrattivi previsti dalla pianificazione di settore e sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 11 della Legge 7 agosto 1990 n. 21 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)”.